

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 6/2018/EL depositata in data 20/02/2018

**RICORSO:** annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Campania n. 233/2017/PRSP, depositata il 13 settembre 2017, relativa alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale attivata con deliberazione del Consiglio 22 dicembre 2015, n. 73, esitata nel piano approvato con deliberazione 17 marzo 2016, n. 20 - come riformulato con deliberazione 30 giugno 2016, n. 40 - giudicato non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente.

**RICORRENTE:**

Comune di Bacoli, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*

**RESISTENTI:**

Procuratore generale della Corte dei conti, al Ministero dell'Interno, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, Prefettura di Napoli - Ufficio territoriale del Governo.

**QUESTIONE RISOLTA:** la manifestazione di volontà di rimodulazione del piano espressa mediante successiva deliberazione consiliare, emessa ai sensi della legge n. 205/2017, comporta l'attivazione di una nuova procedura di per sé idonea a far decadere il piano precedentemente approvato, oggetto della deliberazione impugnata, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

**Conformi:** cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 17/2017/EL; 3/2017/EL; 1/2017/EL; 25/2016/EL; 13/2016/EL; 3/2014/EL; 2/2013/EL.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Alla luce del principio generale in forza del quale <<nel procedimento dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione - configurato come un giudizio in un unico grado di merito, non soggetto alle regole in tema di effetto devolutivo e divieto di *nova* in appello - sono oggetto di valutazione anche le circostanze sopravvenute alla presentazione del ricorso, ma soltanto nei limiti di quanto dedotto>>, il Collegio giudicante ha affermato che <<esclusa la facoltà di queste Sezioni riunite di pronunciarsi su fatti sopravvenuti che non rientrino nell'oggetto del giudizio, viene meno anche la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per la rimodulazione/riformulazione del PRFP [piano di riequilibrio finanziario pluriennale], secondo la nuova procedura attivata dal Comune>> con successiva delibera consiliare, atteso che, in tal caso, <<sarà la Sezione regionale di controllo, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, a verificare la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, commi 848, 849, 888 e 889, l. n. 205/2017>>, in quanto <<la circostanza dell'avvenuta attivazione della procedura prevista dall'art. 1, l. n. 205/2017 può essere valutata soltanto ai fini della permanenza dell'interesse del Comune istante a coltivare il contenzioso in essere>>.

Di conseguenza, il giudice contabile ha concluso sul punto che <<con la manifestazione di volontà di rimodulazione del piano espressa mediante la deliberazione consiliare...ai sensi della l. n. 205/2017...sia stata attivata una nuova procedura di per sé idonea a far decadere il piano precedentemente approvato, oggetto della deliberazione impugnata e, quindi, del presente scrutinio>>, aggiungendo altresì che <<sulla legittimità della nuova procedura e sulla

**congruità del piano riformulato ovvero rimodulato ai sensi della richiamata l. n. 205/2017 si dovrà esprimere la Sezione del controllo territorialmente competente>>**, e che **<<in ogni caso, il piano oggetto di causa non riacquisterà la sua vigenza, in quanto definitivamente superato dalla manifestazione di volontà di una sua rimodulazione, quale primo passaggio di una nuova catena procedimentale sostitutiva della precedente>>**.

## ABSTRACT

Le Sezioni riunite in speciale composizione hanno dichiarato inammissibile il ricorso, proposto dal Comune di Bacoli, per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione della deliberazione di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, emessa dalla competente Sezione regionale di controllo, in tal modo affermando che *<<esclusa, per tabulas, l'equiparazione della deliberazione di diniego di approvazione del piano impugnata (o per la quale sono scaduti i termini per l'impugnazione) a quella sub iudice – i cui effetti sono sospesi – non può essere esclusa l'astratta possibilità per l'Ente locale di avvalersi dei benefici introdotti dalle norme sopravvenute (l. n. 205/2017)>>*.

Tale originario piano di riequilibrio di durata decennale, con decorrenza dall'esercizio 2015, era finalizzato al ripiano del disavanzo di amministrazione, il quale per una serie di irregolarità era stato oggetto di successivo riaccertamento, unitamente alla correzione del disavanzo sostanziale e *post* riaccertamento straordinario.

Proprio tale esposizione debitoria ascrivibile, per la massima parte, alla già precaria situazione contabile dell'ente comunale, caratterizzata dalla non coincidenza tra l'obiettivo di riequilibrio e il deficit sostanziale, nonché dalla sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità, ha comportato la censura, da parte della Sezione di controllo, per assenza di efficaci misure correttive, in termini soprattutto di predisposizione di un adeguato cronoprogramma, relativo all'inadeguatezza dell'azione sotto il profilo della riscossione.

Successivamente, però, l'ente locale ha manifestato la volontà di avvalersi della facoltà, attivata nei termini di legge, di rimodulazione o riformulazione del piano, prevista dall'art. 1, commi 848, 849, 888 e 889, della legge n. 205/2017.

Siffatta scelta si è configurata, secondo l'esatta interpretazione del dettato normativo, come *<<sufficiente a far ritenere superato il precedente piano, oggetto del contendere nel presente giudizio, ferme e impregiudicate le valutazioni di competenza della Sezione regionale circa la sussistenza in concreto dei requisiti richiesti dalla norma, con particolare riguardo all'art. 1, co. 888, l. 205/2017, secondo cui la rimodulazione del piano è condizionata a determinati rapporti tra passività ed impegni>>*.

Da ciò discende che gli accertamenti sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della compagine comunale dovranno comunque prendere in considerazione gli eventuali progressi della politica di gestione del riequilibrio dei conti, con peculiare riferimento al piano di rientro del maggior disavanzo da ricalcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), in un'ottica evolutiva, in quanto l'attivazione della nuova procedura individua una sorta di decadenza *ex lege* della precedente, tant'è che il Collegio giudicante ha espressamente statuito, sul punto, che *<<la manifestazione della volontà dell'Ente di avvalersi dei benefici della l. n. 205/2017 si riflette sull'interesse dell'Ente ad impugnare la richiamata deliberazione della Sezione regionale di controllo, chiaramente sussistente al momento della proposizione del ricorso, ma oramai venuto meno>>*.